

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2020.2.4	
Applicativo:	PAGHE
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.2.4 (Update)
Data di rilascio:	07.09.2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI


Conversione automatica archivi	2
<i>Conversione automatica archivi in fase di installazione.....</i>	<i>2</i>
Emergenza epidemiologica da COVID-19	3
CIG.....	3
<i>Concessione con la modalità a conguaglio del trattamento CIG in deroga per aziende plurilocalizzate</i>	<i>3</i>
<i>Decreto 104/2020, art. 1 - Nuovi trattamenti di CIGO, CIGD e Assegno ordinario.....</i>	<i>3</i>
GEMA01	4
<i>Congedo parentale COVID-19 fruito in modalità oraria</i>	<i>4</i>
GEMA01 – <i>Congedo parentale COVID-19 fruito ad ore</i>	<i>6</i>
TB0901 – <i>Tabella voci malattia/maternità</i>	<i>6</i>
CEDOL / LIMA01 – <i>Liquidazione congedi parentali COVID-19 fruiti ad ore (eventi MV0 o MV1)</i>	<i>7</i>
DMA – <i>Compilazione denuncia ex DMA (<ListaPosPA>).....</i>	<i>9</i>
Emergenza epidemiologica da COVID-19: Ripresa versamenti IRPEF e contributi sospesi	10
<i>D.L. n. 104 del 14.08.2020 (cd Decreto Agosto).....</i>	<i>10</i>
<i>Versamento IRPEF sospesa</i>	<i>10</i>
SOSIRPEF > <i>Gestione eventi sospensiva.....</i>	<i>10</i>
SOSIRPEF > <i>Elaborazione sospensiva IRPEF</i>	<i>11</i>
<i>Versamento contributi sospesi</i>	<i>12</i>
SOSCON > <i>Tabella eventi sospensione contributi</i>	<i>12</i>
SOSCON > <i>Ricalcolo > Ricalcolo contributi sospesi</i>	<i>13</i>

Conversione automatica archivi

Conversione automatica archivi in fase di installazione

Il programma provvede ad eseguire automaticamente la conversione degli archivi in fase di installazione della versione.

La progressione e l'esito della conversione vengono visualizzati a video tra le operazioni effettuate in fase d'installazione; nel caso di installazione in ambiente nativo vengono esposti nel log d'installazione.



Prima di eseguire la conversione il programma provvede ad effettuare una copia dei soli archivi interessati dalla conversione stessa. A tal fine viene verificata la disponibilità dello spazio su disco necessario alla copia dei file.

In assenza di spazio per la copia la conversione non viene effettuata e dovrà essere eseguita manualmente dall'utente in fase di accesso all'applicativo (**CONVERS**). In tal caso verrà esposto un apposito messaggio al termine delle operazioni d'installazione.

L'esecuzione delle copie provvede alla creazione nella cartella \CED, della sottocartella \instbackup, all'interno della quale, ad ogni copia automatica, viene inserita una ulteriore cartella contenente i file copiati, denominata \EPAGHE_versione_data_ora, dove la versione è quella in installazione, e la data e l'ora sono quelle di esecuzione della copia.

Ad ogni installazione con conversione il programma provvederà automaticamente all'eliminazione delle cartelle \EPAGHE_versione_data_ora con data precedente 30 giorni rispetto a quella d'installazione.

Una volta terminata con esito positivo la conversione non può essere ripetuta.

Si precisa che:

- se la conversione automatica viene interrotta in maniera imprevista, sarà necessaria l'esecuzione manuale (**CONVERS**), in tal caso il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
- in presenza della fase di conversione "Creazione nuove voci" (**IMPVOCI**), nel caso in cui i codici da creare risultino già presenti la conversione automatica viene interrotta e dovrà essere eseguita manualmente;
- nel caso di esecuzione manuale della conversione l'eventuale copia degli archivi è cura dell'utente;
- l'operazione di copia degli archivi interessati dalla conversione non sostituisce il backup periodico degli interi archivi che rimane a cura dell'utente;
- l'esecuzione automatica della conversione potrebbe comportare tempi di installazione più lunghi.

Emergenza epidemiologica da COVID-19**Elaborazioni mensili > Gestione eventi tutelati****CIG****Concessione con la modalità a conguaglio del trattamento CIG in deroga per aziende plurilocalizzate**

L'Inps con il **Messaggio n. 3144 del 25/08/2020**, che disciplina la gestione degli eventi CIG in Deroga per i datori di lavoro con unità produttive ubicate in cinque o più Regioni o Province autonome (aziende c.d. "plurilocalizzate"), ha fornito le istruzioni per l'esposizione e il recupero delle prestazioni anticipate nella denuncia UNIMENES.

In particolare, viene confermato l'utilizzo della modalità di esposizione del conguaglio proprie del sistema "Ticket" e l'utilizzo del codice evento **"CDR"** (*"Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta"*) sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione.

Tuttavia, rispetto la versione in bozza della stessa circolare, ai fini dell'esposizione del credito sono stati introdotti due distinti codici:

- **"G808"**, da utilizzare per il periodo di CIG in deroga "Emergenza Covid-19" **già autorizzato dal Ministero del Lavoro**;
- **"G809"**, da utilizzare per il periodo di CIG in deroga "Emergenza Covid-19" **autorizzato dall'Istituto** (proroga delle ulteriori 5 ed eventuali successive 4 settimane).

Pertanto, considerando che l'implementazione introdotta con la versione **PAGHE 2020.1.2** del 30-07-2020 per gestire la CIG in deroga a conguaglio interessa principalmente la liquidazione delle ulteriori 9 settimane (quelle autorizzate dall'Istituto) il programma, in fase di autorizzazione di una domanda di CIG in deroga con Ticket e causale COVID-19 non a pagamento diretto, è stato modificato per proporre all'interno della *"Gestione domande CIG"* (comando CIG), sezione *"Dati autorizzazione"*, la sigla **"G809"** al campo *"Forzatura codice credito"*.

Nel caso in cui per il mese di agosto 2020 gli utenti avessero già creato all'interno del comando CIG un evento in oggetto sarà necessario rieseguire la quadratura (QUADR) se la domanda si riferisce alle ulteriori 9 settimane autorizzate direttamente dall'Istituto.

In ogni caso viene fornita la possibilità di indicare manualmente al campo *"Forzatura codice credito"* il codice **9580** per associare la sigla di esposizione **"G808"**.

Decreto 104/2020, art. 1 - Nuovi trattamenti di CIGO, CIGD e Assegno ordinario

L'INPS con **messaggio n. 3131 del 21/08/2020** ha fornito le prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Il decreto-legge n. 104/2020 ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020 (fino a 18 settimane complessive), azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020, ai sensi della precedente disciplina dettata dai decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18 e 19 maggio 2020, n. 34.

I periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge in parola.

Riguardo all'articolazione delle nuove settimane di trattamenti, l'impianto del decreto-legge n. 104/2020 ripropone, per tutte e tre le principali categorie di trattamenti (CIGO, CIGD e assegno ordinario) con causale "emergenza COVID-19", il meccanismo dell'invio di due domande distinte per chiedere l'intervento di sostegno al reddito. Mentre il primo periodo di 9 settimane non prevede alcuna specifica condizione, il ricorso alle ulteriori 9 settimane è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti. A tal fine, la norma prevede un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, che può far sorgere in capo all'azienda l'obbligo del versamento di un contributo addizionale.

Qualora i datori di lavoro, in relazione a quanto previsto dalla precedente disciplina, abbiano già chiesto e ottenuto l'autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, la richiesta delle prime 9 settimane dovrà tenere conto di tali autorizzazioni ai fini del rispetto del citato limite.

Software

Con riferimento alla procedura PAGHE si comunica che per la gestione delle domande riguardanti le prime 9 settimane che interessano il periodo successivo al 13/07 non sono necessarie modifiche al comando **CIG** "Gestione domande CIG".

Con una successiva versione verrà comunque introdotta una modifica al comando **STVERCIG** "Stampa verifica settimane CIG COVID-19" per consentire la verifica delle giornate di CIG fruite a partire dal 13/07.

Il programma verrà implementato per la gestione delle domande riguardanti le ulteriori 9 settimane successive al primo periodo, per consentire l'eventuale calcolo del contributo addizionale.

Elaborazioni mensili > Gestione eventi tutelati

GEMA01

Congedo parentale COVID-19 fruito in modalità oraria

Con riferimento al congedo parentale per emergenza COVID-19, introdotto dall'art. 23 del D.L. n. 18/2020 (vedi versioni PAGHE 2020.0.6 e 2020.0.8), la L. n. 77/2020 – di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto rilancio) – ha previsto:

- l'estensione **sino al 31 agosto 2020** del periodo nel quale è possibile fruire del congedo in oggetto;
- l'introduzione della **possibilità di fruire del congedo in modalità oraria**.

Con circolare INPS n. 99 del 03.09.2020 sono state fornite le istruzioni operative per la fruizione del congedo in modalità oraria.

In tale circolare viene precisato che:

- la possibilità di fruire del congedo in modalità oraria riguarda solamente i lavoratori dipendenti e non anche i lavoratori autonomi o gli iscritti alla Gestione separata, ed interessa i congedi fruiti nel periodo dal 19 luglio (data di entrata in vigore della L. 77/2020) al 31 agosto 2020;
- l'introduzione della fruizione in modalità oraria non ha modificato le regole e la misura dell'indennizzo del congedo che rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche se fruito in modalità oraria;
- il congedo COVID-19 in modalità oraria è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell'altro genitore per lo stesso minore, mentre risulta compatibile con la fruizione di congedo parentale ad ore purché le ore fruite da entrambe i genitori nella stessa giornata (per lo stesso minore) non si sovrappongano; il congedo in modalità oraria è altresì compatibile con la fruizione da parte dell'altro genitore, per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi ex L. 104/92;
- rimangono invariate le condizioni di compatibilità del congedo parentale COVID-19, anche fruito in modalità oraria, con il *bonus baby-sitting/centri estivi* di cui al paragrafo 5 della circolare INPS n. 81/2020.

Con riferimento alla richiesta di congedo COVID-19 in modalità oraria viene indicato che la domanda deve essere presentata in modalità telematica utilizzando la procedura relativa alla richiesta di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione "COVID-19"; in tale domanda, pertanto, vengono dichiarati:

- il numero di giornate di congedo da fruire in modalità oraria;
- il periodo (compreso dal 19 luglio al 31 agosto 2020) all'interno del quale queste giornate intere di congedo sono fruite in modalità oraria.

Ai fini dell'esposizione in denuncia UniEmens, la circolare prevede l'introduzione di nuovi codici evento riferiti espressamente alla fruizione oraria dei congedi COVID-19:

- **MV0**: assenza oraria ex L. n. 77/2020 riferita a figli di età non superiore a dodici anni;
- **MV1**: assenza oraria ex L. n. 77/2020 priva di limite di età, riferita a figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, co. 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Nella denuncia individuale UniEmens dovranno essere valorizzati i seguenti elementi:

- elemento **<Settimana>**, riportando il codice evento nell'elemento **<CodiceEvento>** e valorizzando l'elemento **<TipoCopertura>** con le consuete modalità (l'elemento **<Settimana>** non deve essere compilato nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo);
- elemento **<DiffAccredito>**, riportando il valore della retribuzione persa a causa dell'assenza;
- elemento **<Giorno>**, compilando i relativi elementi con le seguenti modalità:
 - elemento **<Lavorato>** = **S**
 - elemento **<TipoCoperturaGiorn>** = **2**
 - elemento **<CodiceEventoGiorn>** = **MV0** oppure **MV1**
 - elemento **<NumOreEvento>** = Numero ore fruito nel giorno
 - elemento **<EventoGiorn>\<InfoAggEvento>** = Codice fiscale del soggetto per il quale si fruisce del permesso (figlio di età non superiore a dodici anni in caso di MV0 o figlio con disabilità in caso di MV1).

Qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo orario (MV0 o MV1) permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, la compilazione degli elementi seguenti sarà quella sotto esposta:

- elemento **<Lavorato>** = **N**
- elemento **<TipoCoperturaGiorn>** = **2** se il permesso di altro tipo è retribuito oppure **1** se il permesso di altro tipo non è retribuito.

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi di congedo parentale COVID-19 fruiti ad ore, dovrà essere valorizzato l'elemento **<CausaleRecMat>** di **<MatACredAltre>** mediante l'utilizzazione dei seguenti codici causale:

- L076** (evento **MV0**) avente il significato di "congedo COVID 19 assenza orari ex legge 17 luglio 2020, n. 77 riferita a figli di età non superiore a dodici anni";
- L077** (evento **MV1**) avente il significato di "congedo COVID 19 assenza oraria ex legge 17 luglio 2020, n. 77 priva di limite di età".

È richiesta, inoltre, la compilazione dell'elemento **<InfoAggcausaliContrib>** con le seguenti modalità:

- elemento **<CodiceCausale>** indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo allo specifico evento;
- elemento **<IdentMotivoUtilizzo>** indicare il codice fiscale del soggetto per il quale si fruisce del congedo;
- elemento **<AnnoMeseRif>** indicare l'anno e il mese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti in UniEmens;
- elemento **<ImportoAnnoMeseRif>** indicare l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

La somma degli importi inseriti nell'elemento **<ImportoAnnoMeseRif>** relativo allo specifico **<CodiceCausale>** deve essere uguale all'importo indicato nell'elemento **<ImportoRecMat>** a parità di **<CausaleRecMat>**.

Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni Pubbliche

Per l'esposizione in **<ListaPosPA>** dei congedi COVID-19 fruiti in modalità oraria sono stati introdotti i seguenti codici "Tipo servizio":

- 38** "congedo parentale (figli di età non superiore a 12 anni) per emergenza COVID-19, in fruizione oraria, per i dipendenti di cui all'art. 20, c. 2, del D.L. n. 112/2008" (tipo evento in **<PosContributiva>** MV0);
- 36** congedo parentale per figlio disabile per emergenza covid-19, in fruizione oraria, per i dipendenti di cui all'art. 20, c. 2, del D.L. n. 112/2008 (tipo evento in **<PosContributiva>** MV1).

Nella compilazione della **<ListaPosPA>** relativa all'IVS, tali Tipo Servizio dovranno essere indicati nell'elemento V1 Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 8, da compilare con le modalità previste (circolare INPS n. 81/2015).

Di seguito si descrivono le implementazioni apportate, necessarie ai fini dell'elaborazione dei cedolini del mese di agosto eventualmente interessati dalla fruizione dei congedi in oggetto in modalità oraria.

Si precisa che per la compilazione della denuncia UNIMENS è necessaria la versione **EMENS 2020.2.2**, rilasciata contestualmente al presente aggiornamento PAGHE.

GEMA01 – Congedo parentale COVID-19 fruito ad ore

All'interno della gestione "*Maternità > Congedo parentale > Congedo facoltativo*" di **GEMA01**, fra i valori ammessi al campo "*Tipo congedo*" sono stati inseriti i seguenti nuovi codici:

Codice GEMA01	Codice evento	Descrizione
D	MV0	Congedo assistenza figli di età non superiore a 12 anni, ad ore
E	MV1	Congedo assistenza figli con disabilità, ad ore

Selezionando tali codici, nel riquadro "*Periodi di astensione facoltativa*" è possibile indicare la data inizio e fine del periodo interessato dal congedo parentale covid-19 ad ore, come indicate nella singola richiesta presentata all'INPS.

Si sottolinea che la liquidazione dell'evento verrà effettuata sulla base delle ore inserite nel calendario presenze mediante il relativo giustificativo.

A tal fine dovrà essere utilizzato lo stesso giustificativo previsto per la gestione del congedo parentale "ordinario" ad ore (giustificativo "**MO**"), collegato al campo "*Congedo parentale ad ore*" della relativa "*Tabella dati presenze*" (**TB1102**).

In presenza del "*Tipo congedo*" **D** o **E**, il programma non valorizzerà la colonna "*Giorni*" relativa a ciascun periodo. Tale campo potrà essere valorizzato dall'utente con il numero di giornate di congedo richieste all'INPS, che verranno utilizzate solo al fine di evidenziare un'apposita segnalazione nel caso in cui i giorni di congedo liquidati risultino superiori a quelli indicati.

In caso di fruizione di periodi congedo parentale COVID-19 ad ore, alternati a periodi di congedo fruito a giorni (codici evento MV2 o MV3; vedi vers. PAGHE 2020.0.8), sarà necessario creare distinti eventi all'interno della sezione "*Congedo parentale*" di **GEMA01** con il rispettivo codice "*Tipo congedo*".

TB0901 – Tabella voci malattia/maternità

Nella sezione "*Voci COVID-19*" della "*Tabella voci malattia/maternità*" (pulsante "*Funzioni*") sono state inserite le voci di calcolo che verranno generate in fase di liquidazione degli eventi di congedo parentale COVID-19 fruito ad ore, al fine di:

- erogare la relativa indennità c/INPS nella misura del 50% della retribuzione (la percentuale di indennizzo viene applicata in maniera fissa dal programma);
- evidenziare l'importo utile all'accredito della contribuzione figurativa.

Voci di calcolo per congedo COVID-19	
Congedo parentale MV2	9406
Congedo parentale MV3	9407
Congedo parentale MV4	9410
Congedo parentale MV5	9411
Congedo parentale MV0	9414
Congedo parentale MV1	9415
Riproporz. ratei MV4 MV5	8826
Congedo MV2 evento settimana	9408
Congedo MV3 evento settimana	9409
Congedo MV4 evento settimana	9412
Congedo MV5 evento settimana	9413
Congedo MV0 evento settimana	9416
Congedo MV1 evento settimana	9417

In fase di installazione del presente aggiornamento (comando IMPVOCI eseguito automaticamente in fase di conversione), il programma provvede alla creazione delle seguenti voci ed al collegamento delle stesse nei suddetti campi di tutte le tabelle voci malattia/maternità:

Cod. voce	Descrizione	Cod. quadr. e DM10	Cod. aggiorn. Emens	Cod. aggiorn. dipendente
9414	Congedo COVID ore	457	-	-
9415	Congedo COVID hand. ore	458	-	-
9416	Diff. accr. congedo MV0	-	17	472
9417	Diff. accr. congedo MV1	-	18	473

I “Cod. quadrature e DM10” 457 e 458, relativi rispettivamente alle voci di indennizzo degli eventi MV0 ed MV1, sono stati associati alle rispettive causali di recupero del credito in denuncia UniEmens istituite dall’INPS (codici **L076** e **L077**); tali causali sono state inserite in “Tabella sigle per EMENS” (**TB0201**) all’interno dei codici tabella 9581 e 9582.

CEDOL / LIMA01 – Liquidazione congedi parentali COVID-19 fruiti ad ore (eventi MV0 o MV1)

Dopo l’inserimento in **GEMA01** dell’evento di congedo MV0 o MV1 (“Tipo congedo” “D” o “E”), nel calendario presenze del periodo interessato è necessario inserire le effettive ore di congedo fruito, utilizzando il giustificativo collegato al campo “Congedo parentale ore” della tabella **TB1102** (giustificativo “MO”):

Come previsto dalla suddetta circolare INPS, il congedo parentale COVID-19 fruito in modalità oraria viene comunque indennizzato su base giornaliera.

A tal fine, in fase di liquidazione il programma determina le corrispondenti giornate di congedo in base al rapporto fra le ore totali fruito (rilevate dal suddetto giustificativo ed evidenziate al campo “Ore da indennizzare” del prospetto di liquidazione) e l’orario medio giornaliero, rilevato dal coefficiente ore/giorni settimanali relativo all’orario contrattuale collegato al dipendente (scheda “Dati generali” di **DIPE**), eventualmente rapportato alla percentuale part-time:

La percentuale di indennizzo viene determinata automaticamente dal programma nella misura del 50%.

Inoltre, ai fini del riproporzionamento della maturazione dei ratei, verrà generata la stessa voce di calcolo prevista per gli eventi di maternità facoltativa (codice voce 8598), quantificata con le ore dell'evento.

Nel prosieguo di quadratura e nelle stampe di primario, il cingolo parentale COVID-19 ed ora verrà

DMA – Compilazione denuncia ex DMA (<ListaPosPa>)

Relativamente ai datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica ex INPDAP, il programma è stato implementato ai fini della generazione automatica in gestione **DMA**, del quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8, anche con riferimento agli eventi di congedo parentale COVID-19 fruito in modalità oraria, analogamente a quanto già previsto in caso di fruizione giornaliera (vedi vers. PAGHE 2020.1.0).

Contestualmente, se non indicato “N” al campo “*CREDIT-ENPDEP: somma imponibile figurativo*” della scheda “CEDOL > CEDOL 2” di **TB1203**, il programma provvederà a calcolare i contributi eventualmente dovuti alle gestioni Credito e Enpdep relativamente alle contribuzioni figurative riferite a tali eventi.

Pertanto, in funzione dell’evento inserito in **GEMA01** e della relativa liquidazione, in fase di quadratura della mensilità (**QUADR**) il programma provvede alla compilazione del suddetto quadro V1—7-8 con le modalità già previste per gli eventi con accredito figurativo (sintetizzate nelle note PAGHE 2020.0.8), indicando lo specifico codice “*Tipo servizio*” introdotto con la circolare INPS n. 99/2020:

Descrizione evento (e relativo codice in <PosContributiva>)	Tipo servizio <ListaPosPa>	Tipo congedo GEMA01
Congedo COVID-19 per figli di età non superiore a 12 anni, ad ore (MV0)	38	D
Congedo COVID-19 figli con disabilità (MV1)	36	E

Per tali eventi fruiti in modalità oraria, il corrispondente numero di giorni indennizzati (da riportare nell’elemento <PercRetribuzione>) viene rilevato dal campo “*Giorni indennizzati*” del prospetto di liquidazione (vedi parag. precedente); essendo prevista l’esposizione in millesimi, tale numero viene moltiplicato per 1000.

In presenza degli eventi in oggetto nella mensilità di agosto, ai fini della quantificazione dei contributi eventualmente dovuti alle gestioni Credito/Enpdep, nonché della compilazione dell’elemento <ListaPosPa> all’interno del flusso UniEmens, è necessario ricalcolare i cedolini dei lavoratori interessati (comando CEDOLB) ed eseguire la quadratura della mensilità.

Emergenza epidemiologica da COVID-19: Ripresa versamenti IRPEF e contributi sospesi

D.L. n. 104 del 14.08.2020 (cd Decreto Agosto)

L' art. 97 del DL n. 104/2020, ha previsto la possibilità di un'ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, rispetto a quanto già previsto dagli articoli 126 e 127 del DL 34/2020 (versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o rateizzazione dell'intero importo sospeso fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari valore, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020; vedi vers. PAGHE 2020.2.0).

Il suddetto DL n. 104/2020 ha previsto, in alternativa alla modalità prevista dal DL 34/2020, la possibilità di:

- procedere al versamento del **50% delle somme oggetto di sospensione** in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- procedere al versamento del **restante 50%** mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Versamento IRPEF sospesa

Per l'eventuale applicazione della nuova modalità di versamento dei tributi sospesi, il programma è stato implementato come di seguito sintetizzato:

- introdotta una nuova tipologia di sospensione in "*Gestione eventi sospensiva*" di **SOSIRPEF**, al fine di identificare (come evento distinto) la quota di tributi sospesi da versare ratealmente a partire dal 16 gennaio 2021;
- ai fini della rilevazione e memorizzazione degli importi sospesi da versare, in "*Elaborazione sospensiva IRPEF*" di **SOSIRPEF** è stata inserita la possibilità suddividere l'importo complessivamente sospeso in due distinti eventi di recupero (rispettivamente del 50% dell'importo dovuto), decorrenti rispettivamente dal 16 settembre 2020 (massimo 4 rate) e dal 16 gennaio 2021 (massimo 24 rate).

Per gli utenti interessati dall'ulteriore rateizzazione, pertanto, sarà necessario:

1. effettuare il calcolo e la memorizzazione degli importi sospesi da recuperare mediante la scelta "*Stampa e aggiorna*" di **SOSIRPEF** > "*Elaborazione sospensiva IRPEF*", indicando le due tipologie di recupero con il rispettivo numero di rate e selezionando l'opzione utile all'eliminazione degli importi eventualmente già calcolati in funzione della precedente modalità di recupero;
2. eseguire (o ripetere) la quadratura (**QUADR**) per il mese di agosto (o luglio in caso di azienda con tipo retribuzione nel mese successivo), al fine di trasferire nella delega F24 scadente il 16 settembre 2020 l'importo dei tributi sospesi da versare in funzione della nuova modalità di recupero.

Di seguito si riporta il dettaglio delle modifiche apportate.

SOSIRPEF > Gestione eventi sospensiva

All'interno della scelta "*Gestione eventi sospensiva*" del comando **SOSIRPEF** utilizzare una tabella con i parametri utili per la compilazione della delega F24, per il versamento della quota di tributi sospesi per emergenza COVID-19 (50%) che, ai sensi del DL 104/2020, verrà recuperata ratealmente a partire dal mese di gennaio 2021

Con l'installazione della presente versione viene fornita precaricata la tabella sotto esposta, valida per tutte le aziende, caratterizzata al campo "*Tipologia sospensione*" dall'apposito nuovo valore **Y "COVID-19 1/2021"**:

SOSIRPEF > Elaborazione sospensiva IRPEF

Ai fini del recupero dei tributi sospesi per emergenza COVID-19, il programma è stato implementato per consentire il calcolo e la memorizzazione nella sez. “*Recupero sospesi*” di **DIPE** (Ctrl+F1 al campo “*Sospensione IRPEF*” della scheda “*Trattenute*”) degli importi sospesi applicando (a scelta dell'utente) l'ulteriore rateizzazione prevista sul 50% delle somme complessivamente dovute.

A tal fine, eseguendo la scelta “*Elaborazione sospensiva IRPEF*” (“*Stampa*” e “*Stampa e aggiorna*”) relativamente alla sospensiva con ripresa dei versamenti a settembre 2020 (tipologia di sospensione “Z” – “COVID-19 9/2020”), verranno abilitati i nuovi campi “*Tipologia seconda sospensiva*” e “*Numero rate seconda sospensiva*”:

Tali campi consentono di suddividere e gestire le somme complessivamente sospese con due distinte modalità di recupero dei versamenti.

Nel campo “*Tipologia seconda sospensiva*” verrà automaticamente riportato il codice “Y”, che identifica il recupero del 50% dei versamenti sospesi per COVID-19 mediante pagamento rateale a partire da gennaio 2021.

Qualora si intenda utilizzare tale ulteriore rateizzazione, sarà necessario compilare il campo “*Numero rate seconda sospensiva*”, indicando lo specifico numero di rate richiesto (massimo 24 rate).

Compilando tale campo, pertanto, si avrà che:

- il 50% degli importi sospesi rilevati nel periodo selezionato verrà evidenziato in stampa e memorizzato nella sezione “*Restituzione sospesi*” di **DIPE** con riferimento alla tipologia “Z” – “COVID-19 9/2020”, ai fini del versamento a partire dal mese di settembre 2020, in un'unica soluzione o in un numero massimo di 4 rate (numero indicato al campo “*Numero rate*”);
- il restante 50% verrà distintamente evidenziato in stampa e memorizzato nella sezione “*Restituzione sospesi*” con riferimento alla tipologia “Y” – “COVID-19 1/2021”, ai fini del versamento a partire dal mese di gennaio 2021 in un numero massimo di 24 rate (numero indicato al campo “*Numero rate seconda sospensiva*”)

Si precisa che, in caso di applicazione della sospensione sia del versamento che della trattenuta al dipendente (sospensiva applicata mediante il codice “S” al campo “*Sospensione IRPEF*” della scheda “*Trattenute*” di **DIPE**), i corrispondenti importi sospesi non verranno suddivisi fra le due tipologie di recupero ma verranno interamente considerati solo nella tipologia da recuperare a partire dal mese di settembre 2020 (massimo 4 rate).

Tale scelta è stata adottata, in via prudenziale, non avendo indicazioni in merito alle modalità di esposizione di tale casistica residuale nelle successive Certificazioni Uniche.

Si ricorda che, qualora il calcolo e memorizzazione degli importi sia stata già effettuata, al fine di procedere al ricalcolo con la nuova modalità è necessario eliminare gli importi precedentemente memorizzati contrassegnando l'apposito campo “**Elimina valore precedente**” (impostazione di *default*).

Per gli utenti che non intendano utilizzare la nuova possibilità di rateizzazione, non sarà necessario alcun intervento qualora la memorizzazione degli importi sia stata effettuata prima dell'installazione del presente aggiornamento; se non ancora effettuato, sarà necessario eseguire la scelta “*Elaborazione sospensiva IRPEF*”>“*Stampa e aggiorna*” senza valorizzare il suddetto campo “*Numero rate seconda sospensiva*”.

Successivamente all'elaborazione sopra descritta, il programma procederà al recupero degli importi sospesi con le stesse modalità già descritte con la versione PAGHE 2020.2.0, distinguendo le diverse tipologie di sospensiva selezionate (“Z” e “Y”).

Versamento contributi sospesi

Per la gestione della ripresa dei versamenti dei contributi sospesi a seguito della emergenza epidemiologica come stabilito dal DL n. 104/2020, in assenza di ulteriori istruzioni da parte dell'INPS, il comando **SOSCON** è stato implementato come di seguito descritto.

SOSCON > Tabella eventi sospensione contributi

La conversione automatica eseguita in fase di installazione della presente versione PAGHE provvede alla creazione delle seguenti tabelle eventi in **SOSCON** scelta 1.

Le nuove tabelle corrispondono, per codice causale di credito e periodo interessato dalla sospensiva, ai codici evento già presenti nella procedura (creati con la versione PAGHE 2020.2.2), ma consentono di gestire la ripresa dei versamenti mediante l'ulteriore rateizzazione (50% in massimo 4 rate e restante 50% in massimo 24 rate).

Di seguito si espone il dettaglio di compilazione delle nuove tabelle e il codice già esistente a cui corrispondono.

Codice tabella esistente	Codice tabella collegata	Sigla credito UNIEMENS	<CodCalamita> di <Collaboratore>	Mese denuncia sospensione	Numero rate	Mese/anno inizio recupero	Giorno versamento prima rata
8000	8017	N966	24	FEB	24	12/2020	spazio
8001	8018	N966	24	MAR	24	12/2020	spazio
8002	8019	N967	25	FEB	24	12/2020	spazio
8003	8020	N967	25	MAR	24	12/2020	spazio
8004	8021	N968	26	FEB	24	12/2020	spazio
8005	8022	N968	26	MAR	24	12/2020	spazio
8006	8023	N968	26	APR	24	12/2020	spazio
8007	8024	N968	26	MAG	24	12/2020	spazio
8008	8025	N969	27	FEB	24	12/2020	spazio
8009	8026	N970	28	MAR	24	12/2020	spazio

8010	8027	N970	28	APR	24	12/2020	spazio
8011	8028	N971	29	MAR	24	12/2020	spazio
8012	8029	N971	29	APR	24	12/2020	spazio
8013	8030	N972	30	MAR	24	12/2020	spazio
8014	8031	N972	30	APR	24	12/2020	spazio

Anche in tal caso per ciascun codice di credito viene creata una tabella per ogni mese interessato dalla sospensione contributiva, al fine di esporre nella delega F24 i versamenti dei contributi alla gestione separata INPS su tanti righe quanti sono i mesi di riferimento.

A tal proposito si precisa che, a partire dalla presente versione nelle tabelle caratterizzate da un codice causale di credito relativo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (codici da N966 a N973) il campo "Pagamento in unica rata" risulterà disabilitato.

Nel caso di pagamento in un'unica rata sarà possibile indicare il valore 1 al campo "Numero rate".

La conversione automatica, eseguita in fase di installazione della presente versione PAGHE, provvede a rimuovere l'eventuale compilazione del campo "Pagamento in unica rata" nelle tabelle già presenti, caratterizzate dai codici da N966 a N973 al campo "Sigla credito Uniemens".

Si precisa che non sono state create le tabelle corrispondenti agli eventi relativi ai contributi sospesi ai sensi dell'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del DL n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020 (codici tabella 8015 e 8016), per i quali era stata mantenuta la scadenza originaria del 31 luglio 2020.

SOSCON > Ricalcolo > Ricalcolo contributi sospesi

All'interno della scelta "Ricalcolo (**SOSCON**, scelta 2) > Ricalcolo contributi sospesi" è stato inserito il campo "Codice evento collegato COVID-19":

Il nuovo campo deve essere compilato nei casi in cui, per la ripresa dei versamenti della contribuzione sospesa in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si intenda fruire dell'ulteriore rateizzazione (50% in massimo 4 rate e restante 50% in massimo 24 rate).

In tal caso, nel campo "Codice evento" andrà indicato il codice evento presente in "Tabella eventi sospensione contributi" per il quale procedere al ricalcolo, caratterizzato da "Mese/anno inizio recupero" 08/2020, nel campo "Codice evento collegato COVID-19" andrà indicato il codice evento corrispondente, caratterizzato dalla stessa "Sigla credito Uniemens" e da "Mese/anno inizio recupero" 12/2020 (es. "Codice evento" pari a 8002 e "Codice evento collegato COVID-19" pari a 8019).

Compilando il nuovo campo, all'interno della scelta "Gestione importi sospesi" il programma provvederà alla creazione di 2 codici evento distinti, uno relativo alla tabella indicata al campo "Codice evento" e l'altro relativo a quella indicata al campo "Codice evento collegato COVID-19", trasferendo in ciascuno il 50% dell'importo totale di contribuzione sospesa c/azienda e c/dipendente - collaboratore.

Azienda/filiale	3	001	TeamSystem spa	MILANO
Codice evento	8002		N967-25-Art61 c1-2 DL18/20-FEB	

Contributi sospesi c/azie	680,33	Collaboratori C10	300,00	Collaboratori CXX	855,75
Contributi sospesi c/diipe					
Numero rate	4				4
Importo rata	170,00		75,00		214,00
Contributi recuperati a dipendenti licenziati					

Contributi sospesi SSN	
Importo rata SSN	

Numero rate primo versamento	1
------------------------------	---

Azienda/filiale	3	001	TeamSystem spa	MILANO
Codice evento	8019		N967-25-Art61 c1-2 DL18/20-FEB	

Contributi sospesi c/azie	680,33	Collaboratori C10	300,00	Collaboratori CXX	855,75
Contributi sospesi c/diipe					
Numero rate	24				24
Importo rata	28,00		13,00		35,00
Contributi recuperati a dipendenti licenziati					

Contributi sospesi SSN	
Importo rata SSN	

Numero rate primo versamento	1
------------------------------	---

Nel caso di compilazione del campo “Codice evento collegato COVID-19” il programma verifica che nella corrispondente “Tabella eventi sospensione contributi”:

1. la “Sigla credito Uniemens” sia relativa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (sigle da N966 a N972);
2. la “Sigla credito Uniemens” e il mese denuncia sospensione (“Mese/anno inizio sospensiva / Mese/anno fine sospensiva”) corrispondano a quelli della tabella indicata al campo “Codice evento”;

diversamente verranno esposte apposite segnalazioni (con memorizzazione all'interno del comando **ERRORI**).

Inoltre il programma provvede a segnalare (e a memorizzare su **ERRORI**) se il cedolino del “Mese/anno inizio recupero” risulta già aggiornato.

Tipo sospensiva “T”

Nel caso di sospensione sia dei contributi c/azienda che c/dipendente e contributi c/dipendente non trattenuti, il programma provvederà alla creazione di 2 codici evento distinti anche nella sezione “Restituzione sospesi” della scheda “Trattenute” di **DIPE**, memorizzando in ciascuno il 50% degli importi da recuperare per lo specifico dipendente.

In fase di licenziamento il programma provvederà, come di consueto, a trattenere l'intero importo dei contributi residui da recuperare, generando altresì una voce descrittiva per ogni sospensiva, con l'indicazione, nella colonna “Ore/GG”, del relativo codice “Tabella eventi sospensione contributi”, utile per l'aggiornamento della sezione “Gestione importi sospesi” con riferimento al corretto codice evento.

In presenza di tipo sospensiva “T”, per coloro che avessero già effettuato la funzione di ricalcolo e che intendessero fruire dell'ulteriore rateizzazione, dopo aver rieseguito il ricalcolo sarà necessario rielaborare i cedolini del mese di agosto, per effettuare la trattenuta al dipendente ridotta del 50%.

Nel caso di cedolini di agosto già aggiornati, o per i quali non è possibile procedere alla rielaborazione, si precisa che, con l'elaborazione della mensilità di settembre il programma provvederà a verificare se l'importo trattenuto con la prima rata risulta doppio rispetto a quanto presente nella sezione “Restituzione sospesi” e, in tal caso, la voce di trattenuta non verrà generata.